



COPIA

COMUNE DI PORTO VIRO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. Reg. 42 Delib.

Oggetto: D.C. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto nel mese di febbraio nella sede Municipale di Porto Viro, il Commissario Straordinario, dr Carmine Fruncillo, in virtù dei poteri conferitigli dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 2016, con l'assistenza del Segretario Generale Ernesto Boniolo provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 214/2011, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU" a decorrere, in via sperimentale, dal 2012;
- che la legge n. 147/2013 ha trasformato l'Imposta Municipale Propria da sperimentale a definitiva;
- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'articolo 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

CONSIDERATO che il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D. Lgs.

504/92), con esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 che dispone quanto segue:

- Comma 6: "L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento: I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'Art. 52 del D. Lgs. 446/97, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali";
- Comma 7: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni, possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

ATTESO:

- che l'articolo 1, comma 707, lettera a) punto 2, stabilisce che l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione di cui ai commi 7 e 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss. mm. ii.;
- che l'articolo 1, comma 708 della Legge n. 147/2013 stabilisce l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- che l'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 stabilisce che "E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
- che l'articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 stabilisce che "I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
- che la suddetta detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 si applica anche alle unita immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26/04/2012, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

DATO ATTO che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017, per far fronte alle esigenze di bilancio, le medesime aliquote vigenti nella anno 2016e, nel dettaglio:

- una aliquota base nella misura del 1,0 per cento,
- una aliquota per l'abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 con relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento;
- aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per le abitazioni (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate), concesse dai proprietari in locazione a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni stabilite negli accordi territoriali di cui al commi 3 e 4 dell'art. 2 della Legge n. 431/1998 (c.d. affitti concordati);

CONSIDERATO che l'articolo 10 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) – componente Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 06/08/2014, prevede di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATA la Legge n. 208/2015 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede le seguenti novità in materia di Imposta Municipale Propria (IMU):

- Abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, purché il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia, il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative delle categorie catastali A1, A8 e A9. La presenza del requisito del comodato registrato dovrà essere attestato mediante la presentazione di apposita dichiarazione IMU sul modello ministeriale.
- Esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per ottenere la predetta agevolazione dovrà essere presentata apposita dichiarazione IMU attestante il requisito agevolativo.
- Determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie D e E, secondo stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati);

VISTO l'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm. e che tale invio deve essere effettuato dal Comune entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che con deliberazione n. 98 del 20/07/2016 integrata con deliberazione n. 103 del 10/08/2016 la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTI:

- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, che, abrogando l'art. 1, comma 454, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31/03/2017;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Fiscalità Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di confermare, come si confermano, per l'anno 2017 le medesime aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria vigenti nell'anno 2016, come segue:

- 1,0 per cento: aliquota base;
- 0,5 per cento : abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- 0,76 per cento per le abitazioni (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate), concesse dai proprietari in locazione a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale , alle condizioni stabilite negli accordi territoriali di cui al commi 3 e 4 dell'art. 2 della Legge n. 431/1998 (c.d. affitti concordati);

2) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie A1, A8 e A9. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari purché non esenti in quanto alloggi sociali;

3) di dare atto che le aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2017;

4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), legge 24 dicembre 2012 n. 228, e riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

5) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria, si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta approvato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 06/08/2014 e successive modificazioni;

6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

7) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000;

9) di dare atto che, ai sensi dell'art.124 del D.lgs n.267/2000, la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Fruncillo Carmine

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del messo certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato all'Albo del Comune, il giorno 03-03-2017

Il Vice Segretario
F.to Luni Marco

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi e liberi senza opposizioni o reclami.

Il Vice Segretario
F.to Luni Marco

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-03-2017
per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Porto Viro, li.....

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Porto Viro, li

Il Funzionario Incaricato
